



COMUNE DI CARMIANO

Provincia di Lecce

Tel. 0832/600111 Fax 0832/602178

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

Annualità 2015

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i. ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Ministero Infrastrutture 7 giugno 1999 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1197 del 18/7/2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 7/8/2017 che approva l'avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2015;

SI RENDE NOTO

che la Regione Puglia, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 18/7/2017, in corso di pubblicazione sul B.U.R.P. ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione del fondo regionale per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili.

Tutti i cittadini che si trovano nelle situazioni di seguito indicate possono richiedere la concessione di un contributo per il pagamento del canone di locazione, così come previsto dalla legge n. 431/98 e dalla delibera di G. R. n. 1197 del 18/7/2017;

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) Per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al D.M. del 7.6.99, art. 1 comma 1, l'imponibile complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2015 non superiore a € 13.049,14 e canone di locazione che incida sul reddito per non meno del 14%, per il quale il contributo massimo concedibile non può essere superiore a €. 3.098,74/anno;
- b) Per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7.6.99, quello definito dall'art. 2, punto f) della legge n. 54/84, il quale è riferito all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00 e canone di locazione che incida sul reddito per non meno del 24% per il quale il contributo massimo concedibile non può essere superiore a € 2.324,06/anno;

Per la determinazione del reddito 2015 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2016, la parte relativa a Dati fiscali; per il modello 730/3, il rigo 11; per il modello Unico P.F. 2016 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti;

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- **dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune,**
oppure
- **dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone,**
oppure
- **nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.**

Sono escluse dal contributo

le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente di lavoro autonomo, a meno che, gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale, altre situazioni di disagio sociale).

- le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2015:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. 10/2014, art. 10 comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98, e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, (Nuclei familiari numerosi con più di sei persone, fino ad un numero massimo di superficie utile di mq. 140).

I contratti di locazione devono risultare registrati, pena l'esclusione dal beneficio.

Il contributo da concedere ai beneficiari sarà complessivamente contenuto nei limiti della somma disponibile e terrà conto della fascia di reddito nonché della incidenza del canone, il quale rimarrà a carico del conduttore dell'alloggio per una quota parte.

Le dichiarazioni contenute nelle istanze saranno oggetto di controllo, anche a campione, circa la loro attendibilità, così come previsto dalla normativa vigente di cui alla delibera della Giunta Regionale N. 1197/2017.

I cittadini interessati possono ritirare lo schema di domanda presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune - Piazza Assunta - Tel. 0832/600227-600224, o scaricarlo dal sito internet www.comune.carmiano.le.it

La domanda di ammissione al contributo, indirizzata al Comune di Carmiano – Settore III “ Servizi alla Persona “ debitamente firmata, dovrà essere presentata o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 4/9/2017, a pena di esclusione. Non verranno prese in considerazione le domande che, sebbene spedite nei termini, a mezzo raccomandata, pervengano al Comune oltre il 3° giorno successivo alla scadenza stessa.

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla delibera della G. R n. 1197 del 18/7/2017.

Si informa, coloro i quali intendano inoltrare la domanda, che i dati richiesti saranno trattati ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Carmiano, 9/8/2017

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Avv. Maria Emanuela Bruno

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Dr.ssa SPAGNOLO Stefania

IL SINDACO
Dott. Giancarlo Mazzotta

